

REGOLAMENTO REGIONALE 28 febbraio 2017, n. 3

Modifica al Regolamento Regionale 20 agosto 2012, n. 20.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l'art. 122 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO l'art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 150 del 07/02/2017 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

ART. 1

(Modifica R.R. n. 20 del 20/8/2012, primo periodo)

Dopo la lettera c) del primo periodo del Regolamento Regionale n. 20/2012 è aggiunta la seguente lettera d) :

- *"d) soppressione delle strutture complesse di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero nelle Aziende Ospedaliere-Universitarie e negli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici costituiti da un unico presidio".*

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì

EMILIANO